



COMUNE DI REMANZACCO
Provincia di Udine

**BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI
DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2003**

CONTRIBUTO ANNO 2008, RIFERITO AI CANONI 2007.

Art. 1

Finalità

1. I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico ai nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie d'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) sulla situazione economica equivalente (I.S.E.).
2. Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero dei Lavori Pubblici e della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

Destinatari e requisiti per l'ammissione ai contributi

1. Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione di natura non transitoria (ovvero anche di natura transitoria purché il contratto riporti la dicitura "redatto ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 10774 del 30.12.2002") utilizzato come abitazione principale del titolare e del proprio nucleo familiare, efficace e regolarmente registrato entro il 31 dicembre 2007, in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali di seguito indicati.

Requisiti soggettivi

(da possedere alla data di presentazione della domanda)

- a) Avere la residenza anagrafica nel Comune di REMANZACCO;
- b) Avere la cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se è in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale rilasciato per l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 286/1998 e dell'art.27 della L. 189/2002);
- c) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, efficace e regolarmente registrato entro il 31.12.2007;
- d) L'immobile locato, di proprietà sia pubblica che privata, non deve essere incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- e) Non essere titolari del diritto di proprietà su un qualsiasi alloggio ubicato nel territorio nazionale adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare. E, inoltre, considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile.

Requisiti reddituali

(da possedere alla data di presentazione della domanda)

- a) Avere un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni) non superiore a **€ 31.130,00.-**;
- b) Avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a **€ 11.150,00.-** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%;

ovvero

avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a **€ 16.420,00.-** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24%;

- c) Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto b) del presente comma saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a **€ 13.380,00.-** e **€ 19.704,00.-**;
- d) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto a) requisiti reddituali del presente comma è determinata in **€ 34.243,00.-**.

2. Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini dell'I.R.P.E.F..

3. I requisiti, di cui al presente articolo, saranno dichiarati dall'interessato (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000) nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.

4. Possono essere accolte anche le domande presentate dall'ex coniuge o dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostrino di pagare regolarmente l'affitto e quelle sottoscritte da parte di un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

5. La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno 2007 va presentata al Comune di Remanzacco, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Non possono presentare domanda, viceversa, i conduttori di alloggi ubicati in altre regioni ovvero all'estero.

Art. 3

Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

1. Per **nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica** che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo si intendono:

- a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E. non superiore a € 4.100,00.- se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00.- se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

- g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati: i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 (disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 4 **Determinazione del contributo**

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:

- a) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 11.150,00.-:
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 3.100,00.-;
- b) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a € 16.420,00.-:
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di € 2.325,00.-.

2. Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (ISE) pari a zero, potrà essere concesso un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2007 e comunque per un importo massimo di € 3.100,00.-.

3. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 3 e che non beneficino dell'innalzamento del limite I.S.E di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dei Requisiti reddituali il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25%.

4. Ai fini della determinazione del contributo, per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice I.S.E.E. di cui alle lettere a) e b) è elevato del 20%.

5. Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal comma 3, non può in nessun caso superare l'importo di € 3.100,00.- per i richiedenti di cui alla lettera a) del comma 1 e l'importo di € 2.325,00.- per i richiedenti di cui alla lettera b) del comma 1, e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2007.

6. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

7. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

8. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

9. In caso di morosità totale o parziale dei canoni relativi all'anno 2007, esclusi gli oneri accessori, il contributo spettante al conduttore verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso; in tal caso dovrà essere allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta e sottoscritta dal locatore riportante il numero delle mensilità e l'ammontare dei canoni, esclusi gli oneri accessori, relativi all'anno 2007, non pagati.

10. Qualora il conduttore abbia ricevuto contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale, finalizzati al pagamento dei canoni relativi all'anno 2007, il contributo effettivamente liquidato sarà così determinato: contributo spettante meno (-) contributo economico già percepito uguale (=) contributo liquidato.

11. Qualora il richiedente abbia beneficiato, nell'anno 2007 (redditi 2006), della detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale o della detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (rigo E32 o rigo E33 del modello 730/2007 ovvero rigo RP35 o rigo RP36 del modello UNICO/2007), l'importo della detrazione spettante verrà decurtato dal contributo concesso.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte su apposito modulo che sarà messo a disposizione dei cittadini presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Remanzacco.

2. Le domande dovranno essere presentate dal 01 marzo 2008 al 31 marzo 2008 (termine ultimo di presentazione)

**- all'Ufficio di Servizio Sociale con il seguente orario:
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00**

**- all'Ufficio Segreteria con il seguente orario:
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00**

oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo o spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Al fine di facilitare l'istruttoria delle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2007;
- b) Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato entro l'anno 2007;
- c) Copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della domanda, riportante la situazione reddituale non antecedente al 2006.

4. In ogni caso dovrà essere allegato alla domanda:

- l'eventuale certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità;
- l'autocertificazione del locatore in caso di morosità di canoni relativi all'anno 2007;
- l'eventuale dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

5. Le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

7. L'ammontare del canone di locazione da indicare nella domanda NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori) eventualmente incluse nel canone.

Art. 6

Integrazioni ed esclusioni

1. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande (lunedì 31 marzo 2008) non sarà ammessa alcuna integrazione all'istanza presentata.

2. Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- c) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- d) abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale.

Art. 7

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione, n. 0149 del 27.05.2005 e successive modifiche e integrazioni.

Remanzacco, 25 febbraio 2008

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Debora Donati